

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia di L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLA LEGNA SECCA, DIVELTA E SRADICATA

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE

N. 5 DEL 21/03/2007

Art. 1 - Il diritto di raccogliere la legna secca, divelta e sradicata in conformità al presente regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune di Gioia dei Marsi, iscritti nell'anagrafe della popolazione.

Art. 2 - A tutti i cittadini che ne fanno istanza è consentito, anche a titolo di integrazione dell'assegno di legna di uso civico, di recuperare, nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia, la legna secca, sradicata e divelta nei boschi comunali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3 - La legna totalmente secca, (ceppe, rami, piante in piedi), piante divelte o sradicate, può essere raccolta o recisa, rasente terra, senza autorizzazione fino ad un diametro di cm. 20 fuori PNALM e di cm. 15 dentro il PNALM;

Art. 4 - Per le piante secche, divelte, sradicate o stroncate da agenti atmosferici, del diametro superiore rispettivamente a cm. 20 o a cm 15 (all'interno del PNALM) necessaria l'autorizzazione del Comune.

Art. 5 - Il cittadino interessato, una volta rinvenuta una pianta con le caratteristiche sopra citate, è tenuto a prendere il diametro a "petto d'uomo" (circa m. 1,30 da terra) e l'altezza, segnare il proprio nome e cognome (anche in sigla) sul tronco, con vernice indelebile, e i dati dovranno essere comunicati al Responsabile del Comune, al momento della presentazione dell'istanza. La domanda per l'autorizzazione deve essere redatta su apposito modello "autocertificativo" fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale che si allega sub. "A" al presente regolamento - dove il richiedente dichiara le proprie generalità, la misura della/e pianta/e rinvenuta/e e la località. A seguito dell'autorizzazione, il cittadino a sua cura e spese, potrà recuperare gratuitamente la legna, nel limite di peso di 80 q.li, perdendo nel contempo, il diritto all'uso civico. Oltre gli 80 q.li la legna sarà ceduta al richiedente al vigente prezzo di macchiatico, previo versamento alla tesoreria del Comune della somma totale stimata; copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al responsabile del servizio.

Art. 6- Il recupero della legna dovrà avvenire solo durante le ore diurne ed entro e non oltre 60 giorni dalla data della autorizzazione, pena la decadenza ed annullamento della stessa. In caso di controllo da parte del personale di sorveglianza il richiedente dovrà fornire tutte le notizie in merito.

Art. 7 - La legna raccolta non può essere oggetto di commercio, pertanto è vietato venderla o trasportarla fuori del territorio comunale

Art. 8 - Coloro che non rispettano le norme del presente regolamento o forniscono dichiarazioni mendaci saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 9 - Sarà cura del Responsabile del servizio, inviare eventualmente un agente dell'Ufficio di P.M. con i compiti di sorveglianza.

Art. 10- Per quanto riguarda il territorio comunale ricadente nel PNALM il Comune rilascerà l'autorizzazione al recupero, ma l'efficacia del provvedimento è soggetta alla condizione sospensiva che sull'istanza venga espresso il nulla osta del PNALM.

Art. 11 - Il cittadino provvederà al recupero solo dopo la comunicazione del nulla osta da parte del PNALM che ne trasmetterà copia anche al Comune e al Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento delle loro attività di controllo e per quant'altro di loro competenza.

Art. 12- In caso di violazione delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle norme penali e speciali vigenti, è applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.